(N. 2487)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze (VANONI)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero
(LA MALFA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia
(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1952

Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424.

Onorevoli Senatori. — Il notevole aumento apportato ai diritti doganali con l'entrata in vigore della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, ed alle rispettive sanzioni pecuniarie, ha determinato l'urgente necessità di qualche modifica alla legge doganale 25 ottobre 1940, n. 1424, in quelle norme che con il detto aumento hanno immediata relazione, sia che esse mirino a cautelare l'Erario dello Stato contro presumibili danni, sia che determinino speciali vincoli e limitazioni a carico del contribuente.

Mirano a maggior cautela le variazioni predisposte per gli articoli 55 e 109 con le quali viene elevata da lire 200 a lire 8.000 per ogni chilogrammo di peso lordo la garanzia richiesta nelle spedizioni in esenzione di visita di merci estere da una ad altra dogana; od in corrispondenza con il decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, viene portato da lire 50.000 a lire 500.000 il limite massimo della multa applicabile in quei casi di contrabbando in cui per fatto del colpevole non siansi potuti accertare in tutto o in parte la qualità, la quantità e il valore delle merci.

Costituiscono invece un equo aggiornamento a favore dei contribuenti quelle degli articoli 88, 112, 142 e 143.

Per quel che attiéne all'articolo 88, per agevolare lo scambio di merci nazionali per via mare tra i porti dello Stato, l'ammontare dei diritti, al disopra del quale è prescritta la bolletta di cauzione in luogo della ordinaria bolletta di lasciapassare, viene portato da lire 50 a lire 5.000; mentre agli effetti dell'articolo 112, il limite dell'ammontare dei diritti sottratti in tre precedenti violazioni per dar luogo alla dichiarazione di delinquente abituale in contrabbando viene elevato da lire 10.000 a lire 50.000.

Con la modifica all'articolo 142 (articolo 3 del disegno di legge) il limite del massimo entro cui il contribuente può definire le contravvenzioni a mezzo dell'oblazione in via breve viene portato da lire 5.000 a lire 50.000, seguendo anche in questo settore della materia contenziosa il citato decreto legislativo n. 1208; mentre con la modifica all'articolo 143, tenendo conto degli aumenti subiti dalle penalità pecuniarie, la competenza dei capi delle dogane a decidere amministrativamente nei casi consentiti viene opportunamente armonizzata con l'insieme delle nuove disposizioni che attengono alla materia contravvenzionale, con vantaggio della semplificazione del servizio.

Con l'occasione si sono tenute presenti le giuste richieste del personale doganale relativamente al contenuto dell'articolo 17 della legge vigente. Esso riproduce con maggior ampiezza una precedente disposizione basata su principi affermatisi durante il passato regime, sotto l'aspetto di una presunta tutela del prestigio dell'Amministrazione, ma costituisce, invero, una grave limitazione libera utilizzazione di quelle cognizioni, che funzionari e militari di finanza acquistano durante la carriera, e toglie loro, per ben cinque anni dalla cessazione del servizio, la possibilità di giovarsene per integrare, nel difficile momento che si attraversa, il magro trattamento di quiescenza. La modifica proposta non abbandona del tutto il principio sopra esposto, ma lo circoscrive entro limiti più ragionevoli.

Quanto all'articolo 144, si premette che esso rimanda al regolamento per l'applicazione della legge le norme di ripartizione dei proventi contravvenzionali mantenendo per intanto in vigore le norme della precedente legge del 1896. La compilazione del regolamento, alla quale accudiva apposita Commissione di esperti funzionari, era già a buon punto quando i lavori dovettero essere interrotti per le tristi vicende del Paese.

Si era successivamente provveduto a riprendere la elaborazione; ma nel frattempo si sono venute delineando nuove prospettive in materia di politica doganale ed è sembrato del tutto inopportuno condurre a termine il lavoro in base al regime vigente. D'altro canto, essendosi riconosciuto che le norme di ripartizione della precedente legge non rispondono alla mutata situazione e che è necessario non procrastinare più oltre l'aggiornamento, con il disegno in esame la materia viene inserita nell'articolo 144 della legge vigente, che ne è la sede più appropriata.

Le norme che si propongono, pur attenendosi ai principi tradizionali, vengono adeguate al mutato valore della moneta ed alla mutata misura delle pene, e tengono conto, salvo alcune varianti richieste dalla peculiare natura del servizio doganale, delle norme contenute nella legge 7 febbraio 1951, n. 168, che regola la ripartizione dei proventi derivanti da infrazioni che sono al di fuori dell'orbita delle leggi doganali.

La modifica dell'articolo 151 è conseguenza di quella dell'articolo 144.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli articoli 17 – ultimo comma –, 59 – secondo comma –, 88 – secondo comma – e 109 – primo comma – della legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424, sono sostituiti i seguenti:

Art. 17 - ultimo comma:

«Coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane ed al Corpo della Guardia di finanza non sono ammessi quali spedizionieri e rappresentanti dei proprietari delle merci nella dogana della stessa sede ove hanno compiuti gli ultimi due anni di servizio, se non abbiano ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero delle finanze ».

Art. 59 - secondo comma:

«La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita è prestata ai sensi dell'articolo 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di lire 8.000 per ogni chilogrammo di peso lordo».

Art. 88 - secondo comma:

« Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il cui complessivo ammontare superi lire 5.000 per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci è ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui ».

Art. 109 - primo comma:

« Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità o la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire 500.000 ».

Art. 2.

Agli articoli 112, 143, 144 e 151 della legge doganale anzidetta sono sostituiti i seguenti:

Art. 112. - Contrabbando abituale

«È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti da questa legge o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire 50.000 ».

Art. 143. - Competenza degli Uffici doganali

- « Nei casi indicati nell'articolo 141 e nell'articolo 142, i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione delle dogane sono adottati:
- a) dai capi delle Dogane di 5ª e 6ª classe, quando il massimo della pena stabilita non supera le lire 20.000;
- b) dai capi delle Dogane di 4ª classe, quando il massimo della pena non supera le lire 30.000;
- c) dai capi delle Dogane di 2ª e 3ª classe, non rette da direttore, quando il massimo della pena non supera le lire 40.000;
- d) dai direttori, che siano capi di Dogana, quando il massimo della pena non supera le lire 50.000;
- e) dai direttori superiori, quando il massimo della pena supera le lire 50.000 ».

Art. 144. – Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca.

« Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per metà all'Erario.

«L'altra metà è assegnata in parti centesimali, come segue:

a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di lire 50.000 per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della Guardia di finanza sarà versato al Fondo Massa della Guardia di finanza per essere erogato in premi con le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore;

- b) quaranta parti al Fondo di previdenza del personale doganale o al Fondo di previdenza del personale degli U.T.I.F. e dei Laboratori chimici delle dogane e I. I. o al Fondo Massa della Guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta della infrazione è fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota è devoluta al Fondo Massa della Guardia di finanza;
- c) due parti al fondo costituito a disposizione del direttore generale delle dogane ed I. I. con l'articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'articolo 119 della legge n. 20 del 26 gennaio 1896;
- d) tre parti, con un massimo di lire 3.000, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione;
- e) cinque parti, con un massimo di lire 5.000, al ricevitore della Dogana che ha la gestione della violazione.

« La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e) è devoluta agli Enti indicati alla lettera b), secondo l'appartenenza degli scopritori ».

Art. 151. - Disposizione transitoria.

« Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali in quanto applicabili ».

Art. 3.

Il limite massimo delle ammende fino al quale, in base alla deroga contenuta nell'articolo 142 della legge anzidetta, è ammessa la oblazione prevista dall'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è elevato a lire 50.000.

Art. 4.

Le norme di ripartizione risultanti dal precedente articolo 2 a modifica dell'articolo 144 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, si applicano anche alle somme riscosse per infrazioni accertate antecedentemente alla entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.